

Delibera n° 1361

Estratto del processo verbale della seduta del
3 settembre 2021

oggetto:

DLGS 152/2006 ART 28, LR 23/2019, ART 4 - LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PER LA VERIFICA OTTEMPERANZA.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Massimiliano FEDRIGA | Presidente | presente |
| Riccardo RICCARDI | Vice Presidente | presente |
| Sergio Emidio BINI | Assessore | presente |
| Sebastiano CALLARI | Assessore | presente |
| Tiziana GIBELLI | Assessore | presente |
| Graziano PIZZIMENTI | Assessore | presente |
| Pierpaolo ROBERTI | Assessore | presente |
| Alessia ROSOLEN | Assessore | presente |
| Fabio SCOCCIMARRO | Assessore | presente |
| Stefano ZANNIER | Assessore | assente |
| Barbara ZILLI | Assessore | assente |

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, come recentemente modificato dall'art. 50, comma 1, lett. p) e p- bis) del d.l. semplificazioni n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, e da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021 convertito nella l.108/2021, che disciplina in via generale la verifica di ottemperanza da parte dell'autorità competente delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA;

Rilevato che il citato articolo 28 ha stabilito che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali e che lo stesso proponente trasmette all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica;

Visto l'articolo 7bis, comma 8, del d. lgs. 152/2006 ai sensi del quale *"le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA"*;

Visto l'articolo 4, comma 16, l.r. 23/2019 ai sensi del quale *"...con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*.

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla disciplina sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali come recentemente introdotta dal legislatore statale, sulla base del quadro organizzativo dell'amministrazione regionale in materia di VIA, disciplinando il procedimento di verifica con linee-guida che forniscono anche indicazioni ai soggetti proponenti;

Ritenuto altresì di adottare linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA per razionalizzare e semplificare la formulazione delle stesse; al fine di garantire una efficace attività di verifica e fornire ai soggetti proponenti un quadro di riferimento certo ed esplicito per l'attuazione delle condizioni ambientali medesime;

Visto l'allegato 1 alla presente deliberazione concernente "Linee-guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA";

Visto l'allegato 2 alla presente deliberazione concernente "Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA";

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare le linee-guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA, di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Di stabilire che le linee guida di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA avviati dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO 1)

Linee-guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA (art. 28 d.lgs. 152/2006)

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA (di seguito condizioni ambientali).

1) Autorità competente alla verifica di ottemperanza, soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza e soggetti coinvolti

La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale è l'autorità competente alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali (di seguito autorità competente).

I soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza sono i soggetti di cui si avvale l'autorità competente, in relazione a specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di verifica dell'ottemperanza; sono indicati espressamente nella specifica condizione ambientale.

Qualora l'autorità competente non abbia individuato specifici soggetti per la verifica dell'ottemperanza, i soggetti coinvolti sono i soggetti a cui la stessa può chiedere un parere in relazione alle loro particolari competenze; sono indicati nella specifica condizione ambientale.

L'Amministrazione regionale può concludere appositi protocolli d'intesa anche con l'ARPA FVG, le ASS, le Università degli studi, FVG strade e con altri soggetti pubblici che, in relazione alle proprie specifiche competenze, possono essere individuati quali soggetti competenti alla verifica di ottemperanza.

2) Fase di avvio della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette, in formato elettronico, l'istanza di verifica di ottemperanza all'autorità competente o, se individuato, al soggetto indicato nella determinata condizione ambientale e, per conoscenza, all'autorità competente.

Tale istanza deve contenere la documentazione necessaria alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali e deve essere redatta preferibilmente secondo l'apposito modello disponibile nella sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale della Regione/Ambiente e territorio/Valutazione ambientale, Autorizzazioni e contributi/Valutazione d'impatto ambientale.

Qualora ai fini della verifica sia necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa l'autorità competente ovvero, se individuato, il soggetto indicato nella determinata condizione ambientale, può sospendere il termine

per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza per un termine non superiore a 30 giorni al fine dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del proponente e si applicano sulla base delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione regionale e dall'ARPA.

3) Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Le attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali sono effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) a livello documentale, in particolare sugli elaborati progettuali, al fine di verificare la rispondenza dei contenuti del progetto alle condizioni ambientali previste nonché su tutta la documentazione agli atti, utile per l'espletamento della verifica in oggetto;
- b) in campo, attraverso sopralluoghi, se ritenuti necessari.

Le attività di verifica, si concludono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

Il soggetto eventualmente individuato per la verifica di ottemperanza informa tempestivamente l'autorità competente degli esiti della verifica.

4) Esiti della verifica

- a) Nel caso di esito positivo della verifica di ottemperanza l'autorità competente con decreto dà atto dell'esito positivo della verifica di ottemperanza. Il provvedimento e la relativa documentazione sono pubblicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale regionale, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.
- b) Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente, diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine. Se il proponente adempie entro i termini imposti, l'esito della verifica è positivo e si procede ai sensi del punto 4 a).
- c) Qualora il proponente non adempia entro il termine imposto ai sensi del punto 4 b), la verifica dà il secondo esito negativo e si procede con l'applicazione delle le sanzioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 (diffida ed eventuale sospensione dell'attività, revoca e sanzioni pecuniarie).

5) Pubblicità

La documentazione relativa alla verifica di ottemperanza e gli esiti della stessa sono pubblicati nella pagina dedicata del sito web istituzionale.

6) Impatti ambientali imprevisti non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali

Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai punti precedenti ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, in particolare dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, venga accertata la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisite eventuali ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive ovvero disporre la riedizione del procedimento di VIA, anche al fine di stabilire condizioni ambientali ulteriori, chiedendo al proponente l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso entro un termine non superiore a 90 giorni. .

**7) Condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA -
Condizione di ammissibilità**

Qualora una condizione ambientale contenuta in un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA preveda il recepimento della stessa in un successivo elaborato progettuale necessario all'ottenimento di ulteriori autorizzazioni o altri atti di assenso richiesti per la realizzazione e per l'esercizio del progetto, è condizione di ammissibilità delle relative istanze l'allegazione alle stesse del decreto dell'autorità competente che dà atto dell'esito positivo della verifica di ottemperanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 2)

Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Contenuto minimo della condizione ambientale.

Ogni condizione ambientale deve indicare il numero progressivo della stessa, la fase in cui deve essere realizzata, l'oggetto della prescrizione, il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza, il soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza e gli eventuali soggetti coinvolti. La tabella A riporta schematicamente i contenuti delle condizioni ambientali.

Tabella A

| CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Numero condizione ambientale | Numero progressivo della condizione ambientale (es. 1, 2.a, 2.b) |
| Fase | Fase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale (ante operam, in corso d'opera o post operam) |
| Oggetto della condizione ambientale | Testo della condizione ambientale |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | Termine per la presentazione da parte del proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza |
| Autorità competente per la verifica di ottemperanza | Struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale |
| Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza | Eventuale soggetto individuato dall'autorità competente per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale |
| Soggetti coinvolti | Eventuali soggetti coinvolti nell'attuazione della condizione ambientale e/o nella verifica dell'ottemperanza a cui l'autorità competente, chiede un parere di competenza per lo svolgimento delle attività di verifica. |

Fasi per la realizzazione condizione ambientale.

La condizione ambientale può essere realizzata ante operam, in corso d'opera o post operam.

La fase *ante operam* è il periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere.

La fase *corso d'opera* è il periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera.

La fase *post operam* è il periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera.

Criteri

Al fine di assicurare chiarezza ed esaustività delle condizioni ambientali nei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA ed evitare l'insorgere di criticità nella fase di attuazione della condizione ambientale e nella fase di verifica di ottemperanza è necessario che il quadro generale delle condizioni ambientali sia elaborato secondo i seguenti criteri uniformi e omogenei:

1. le condizioni devono essere numerate da 1 a "n";

2. la condizione ambientale deve indicare chiaramente l'ambito di applicazione, le azioni da svolgere, le relative modalità di attuazione e il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza;
3. la condizione ambientale deve indicare chiaramente il soggetto individuato per la verifica di ottemperanza ed eventuali altri soggetti coinvolti;
4. le condizioni ambientali devono essere ridotte al minimo, devono essere impartite solo le condizioni ambientali strettamente necessarie;
5. il quadro complessivo delle condizioni ambientali non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le stesse;
6. le motivazioni che hanno determinato le condizioni ambientali non devono essere riportate nel quadro delle condizioni ambientali, ma vanno argomentate nel provvedimento;
7. gli adempimenti *ope legis* trovano eventuale collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale e non nel quadro delle condizioni ambientali;
8. non devono essere ribadite come condizioni ambientali le proposte contenute SPA o SIA in quanto parte integrante della documentazione progettuale;
9. qualora siano individuati più soggetti coinvolti deve essere indicata la specifica attività di competenza di ciascuno.

Si precisa che le eventuali raccomandazioni formulate dall'Autorità competente non si sostanziano in condizioni ambientali e pertanto non sono soggette alle verifiche di ottemperanza di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 152/06.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE